ISSN 0378-7028

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

L 214

40° anno

6 agosto 1997

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 1578/97 della Commissione, del 5 agosto 1997, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1

Regolamento (CE) n. 1579/97 della Commissione, del 5 agosto 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 2219/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera, per quanto riguarda gli importi degli aiuti 9

Regolamento (CE) n. 1580/97 della Commissione, del 5 agosto 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 2993/94 che fissa gli aiuti per l'approvvigionamento delle Canarie in prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dagli articoli da 2 a 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio 15

Regolamento (CE) n. 1581/97 della Commissione, del 5 agosto 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 25

* **Regolamento (CE) n. 1582/97 della Commissione, del 30 luglio 1997, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1983/83 e (CEE) n. 1984/83, relativi all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi rispettivamente di distribuzione esclusiva e di acquisto esclusivo** 27

Regolamento (CE) n. 1583/97 della Commissione, del 5 agosto 1997, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero 28

Regolamento (CE) n. 1584/97 della Commissione, del 5 agosto 1997, che sospende in via temporanea il rilascio dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di esportazione pendenti 30

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

97/509/CECA:

* **Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 31 luglio 1997, relativa a talune misure applicabili alla Federazione russa riguardo agli scambi di taluni prodotti siderurgici di cui al trattato CECA** 31

Consiglio

97/510/CE:

* **Decisione del Consiglio, del 24 luglio 1997, che autorizza l'Irlanda ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari** 37

97/511/CE:

* **Decisione del Consiglio, del 24 luglio 1997, che autorizza la Repubblica federale di Germania a stipulare un accordo con la Repubblica ceca contenente disposizioni che derogano agli articoli 2 e 3 della sesta direttiva 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari** 39

Commissione

97/512/CE:

* **Decisione della Commissione, del 7 luglio 1997, relativa all'approvvigionamento delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti del settore delle carni bovine e suine nel secondo semestre del 1996** 41

97/513/CE:

* **Decisione della Commissione, del 30 luglio 1997, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari del Bangladesh** (1) 46

97/514/CE:

* **Decisione della Commissione, del 31 luglio 1997, relativa alla marcatura e all'utilizzazione delle carni suine a norma dell'articolo 9 della direttiva 80/217/CEE del Consiglio per quanto concerne il Belgio** (1) 47

97/515/CE:

* **Decisione della Commissione, del 1° agosto 1997, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari dell'India** (1) 52

97/516/CE:

* **Decisione della Commissione, del 1° agosto 1997, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari del Madagascar** (1) 53

97/517/CE:

* **Decisione della Commissione, del 1° agosto 1997, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti di origine animale, esclusi i prodotti della pesca, originari del Madagascar** (1) 54

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

IT

(segue in 3ª pagina di copertina)

97/518/CE:

* **Decisione della Commissione, del 1° agosto 1997, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari della Malaysia** (1) 55

Rettifiche

* **Rettifica del regolamento (CE) n. 1734/96 della Commissione, del 9 settembre 1996, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU n. L 238 del 19. 9. 1996)** 56

* **Rettifica del regolamento (CE) n. 1433/97 della Commissione, del 23 luglio 1997, che fissa quantitativi per l'importazione di banane destinate all'approvvigionamento della Comunità per il quarto trimestre del 1997 (GU n. L 196 del 24. 7. 1997)** 56

* **Rettifica della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 211 del 5 agosto 1997** 57

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1578/97 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 1997

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 [2], in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 804/68, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

— la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

— le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,

— gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,

— i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 228 del trattato,

— l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,

— l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 804/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;

b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;

c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;

d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione;

considerando che l'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane;

considerando che, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 417/97 [4], la restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi, di cui uno deve tener conto del quantitativo di prodotti lattiero-caseari e l'altro deve tener conto del quantitativo di saccarosio aggiunto; che, tuttavia, quest'ultimo elemento è preso in considerazione solo se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a base di barbabietole o di canne da zucchero raccolte nella Comunità; che, per i prodotti di cui ai codici NC ex 0402 99 11, ex 0402 99 19, ex 0404 90 51, ex 0404 90 53, ex 0404 90 91 e ex 0404 90 93 aventi tenore, in peso, di materie grasse pari o

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
[2] GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.
[3] GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.
[4] GU n. L 64 del 5. 3. 1997, pag. 1.

inferiore al 9,5 % e aventi tenore, in peso, di sostanza secca del latte non grassa, pari o superiore al 15 %, il primo dei due elementi è fissato a 100 kg di prodotto intero; che, per gli altri prodotti zuccherati di cui ai codici NC 0402 e 0404, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto di prodotti lattieri del prodotto esaminato; che quest'importo di base è pari alla restituzione da fissare per un chilogrammo di prodotti lattieri contenuti nel prodotto intero;

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 [6];

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che i formaggi con un valore franco frontiera inferiore a 230,00 ECU/100 kg non beneficiano di restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione [7], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 [8], ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna; che tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti;

considerando che per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la destinazione n. 400 per i prodotti di cui ai codici NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309.

3. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso le destinazioni n. 022, 024, 028, 043, 044, 045, 046, 052, 404, 600, 800 e 804 per i prodotti di cui al codice NC 0406.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1997.

Per la Commissione
Monika WULF-MATHIES
Membro della Commissione

---

[5] GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
[6] GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.
[7] GU n. L 91 dell'1. 4. 1984, pag. 71.
[8] GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 agosto 1997, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 9000	970	2,327
	***	—
0401 10 90 9000	970	2,327
	***	—
0401 20 11 9100	+	—
0401 20 11 9500	970	3,597
	***	—
0401 20 19 9100	+	—
0401 20 19 9500	970	3,597
	***	—
0401 20 91 9100	+	4,551
0401 20 91 9500	+	5,302
0401 20 99 9100	+	4,551
0401 20 99 9500	+	5,302
0401 30 11 9100	+	6,803
0401 30 11 9400	+	10,50
0401 30 11 9700	+	15,77
0401 30 19 9100	+	6,803
0401 30 19 9400	+	10,50
0401 30 19 9700	+	15,77
0401 30 31 9100	+	38,32
0401 30 31 9400	+	59,85
0401 30 31 9700	+	66,00
0401 30 39 9100	+	38,32
0401 30 39 9400	+	59,85
0401 30 39 9700	+	66,00
0401 30 91 9100	+	75,22
0401 30 91 9400	+	110,55
0401 30 91 9700	+	129,01
0401 30 99 9100	+	75,22
0401 30 99 9400	+	110,55
0401 30 99 9700	+	129,01
0402 10 11 9000	+	59,85
0402 10 19 9000	+	59,85
0402 10 91 9000	+	0,5985
0402 10 99 9000	+	0,5985
0402 21 11 9200	+	59,85
0402 21 11 9300	+	90,54
0402 21 11 9500	+	95,38
0402 21 11 9900	+	102,60
0402 21 17 9000	+	59,85
0402 21 19 9300	+	90,54
0402 21 19 9500	+	95,38
0402 21 19 9900	+	102,60
0402 21 91 9100	+	103,34
0402 21 91 9200	+	104,05
0402 21 91 9300	+	105,34
0402 21 91 9400	+	112,58
0402 21 91 9500	+	115,09
0402 21 91 9600	+	124,73
0402 21 91 9700	+	130,38
0402 21 91 9900	+	136,76
0402 21 99 9100	+	103,34
0402 21 99 9200	+	104,05
0402 21 99 9300	+	105,34
0402 21 99 9400	+	112,58
0402 21 99 9500	+	115,09
0402 21 99 9600	+	124,73
0402 21 99 9700	+	130,38
0402 21 99 9900	+	136,76
0402 29 15 9200	+	0,5985
0402 29 15 9300	+	0,9054
0402 29 15 9500	+	0,9538
0402 29 15 9900	+	1,0262
0402 29 19 9200	+	0,5985
0402 29 19 9300	+	0,9054
0402 29 19 9500	+	0,9538
0402 29 19 9900	+	1,0262
0402 29 91 9100	+	1,0334
0402 29 91 9500	+	1,1258
0402 29 99 9100	+	1,0334
0402 29 99 9500	+	1,1258
0402 91 11 9110	+	—
0402 91 11 9120	+	4,551
0402 91 11 9310	+	13,30
0402 91 11 9350	+	16,29
0402 91 11 9370	+	19,81
0402 91 19 9110	+	—
0402 91 19 9120	+	4,551
0402 91 19 9310	+	13,30
0402 91 19 9350	+	16,29
0402 91 19 9370	+	19,81
0402 91 31 9100	+	8,991
0402 91 31 9300	+	23,42
0402 91 39 9100	+	8,991
0402 91 39 9300	+	23,42
0402 91 51 9000	+	10,50
0402 91 59 9000	+	10,50
0402 91 91 9000	+	75,22
0402 91 99 9000	+	75,22
0402 99 11 9110	+	—
0402 99 11 9130	+	0,0456
0402 99 11 9150	+	0,1269
0402 99 11 9310	+	15,33
0402 99 11 9330	+	18,40
0402 99 11 9350	+	24,46
0402 99 19 9110	+	—
0402 99 19 9130	+	0,0456
0402 99 19 9150	+	0,1269
0402 99 19 9310	+	15,33
0402 99 19 9330	+	18,40
0402 99 19 9350	+	24,46
0402 99 31 9110	+	0,0975
0402 99 31 9150	+	25,47
0402 99 31 9300	+	0,3832
0402 99 31 9500	+	0,6600
0402 99 39 9110	+	0,0975
0402 99 39 9150	+	25,47
0402 99 39 9300	+	0,3832

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0402 99 39 9500	+	0,6600
0402 99 91 9000	+	0,7522
0402 99 99 9000	+	0,7522
0403 10 11 9400	+	—
0403 10 11 9800	+	—
0403 10 13 9800	+	4,551
0403 10 19 9800	+	6,803
0403 10 31 9400	+	—
0403 10 31 9800	+	—
0403 10 33 9800	+	0,0456
0403 10 39 9800	+	0,0680
0403 90 11 9000	+	58,84
0403 90 13 9200	+	58,84
0403 90 13 9300	+	89,73
0403 90 13 9500	+	94,53
0403 90 13 9900	+	101,68
0403 90 19 9000	+	102,44
0403 90 31 9000	+	0,5884
0403 90 33 9200	+	0,5884
0403 90 33 9300	+	0,8973
0403 90 33 9500	+	0,9453
0403 90 33 9900	+	1,0168
0403 90 39 9000	+	1,0244
0403 90 51 9100	970	2,327
	***	—
0403 90 51 9300	+	—
0403 90 53 9000	+	4,551
0403 90 59 9110	+	6,803
0403 90 59 9140	+	10,50
0403 90 59 9170	+	15,77
0403 90 59 9310	+	38,32
0403 90 59 9340	+	59,85
0403 90 59 9370	+	66,00
0403 90 59 9510	+	75,22
0403 90 59 9540	+	110,55
0403 90 59 9570	+	129,01
0403 90 61 9100	+	—
0403 90 61 9300	+	—
0403 90 63 9000	+	0,0456
0403 90 69 9000	+	0,0680
0404 90 21 9100	+	58,84
0404 90 21 9910	+	—
0404 90 21 9950	+	13,18
0404 90 23 9120	+	58,84
0404 90 23 9130	+	89,73
0404 90 23 9140	+	94,53
0404 90 23 9150	+	101,68
0404 90 23 9911	+	—
0404 90 23 9913	+	4,551
0404 90 23 9915	+	6,803
0404 90 23 9917	+	10,50
0404 90 23 9919	+	15,77
0404 90 23 9931	+	13,18
0404 90 23 9933	+	16,15
0404 90 23 9935	+	19,63
0404 90 23 9937	+	23,21
0404 90 23 9939	+	24,26
0404 90 29 9110	+	102,44
0404 90 29 9115	+	103,11
0404 90 29 9120	+	104,40
0404 90 29 9130	+	111,59
0404 90 29 9135	+	114,05
0404 90 29 9150	+	123,60
0404 90 29 9160	+	129,22
0404 90 29 9180	+	135,53
0404 90 81 9100	+	0,5884
0404 90 81 9910	+	—
0404 90 81 9950	+	15,20
0404 90 83 9110	+	0,5884
0404 90 83 9130	+	0,8973
0404 90 83 9150	+	0,9453
0404 90 83 9170	+	1,0168
0404 90 83 9911	+	—
0404 90 83 9913	+	0,0456
0404 90 83 9915	+	0,0680
0404 90 83 9917	+	0,1050
0404 90 83 9919	+	0,1577
0404 90 83 9931	+	15,20
0404 90 83 9933	+	18,24
0404 90 83 9935	+	24,24
0404 90 83 9937	+	25,22
0404 90 89 9130	+	1,0244
0404 90 89 9150	+	1,1159
0404 90 89 9930	+	0,4601
0404 90 89 9950	+	0,6600
0404 90 89 9990	+	0,7522
0405 10 11 9500	+	176,10
0405 10 11 9700	+	180,50
0405 10 19 9500	+	176,10
0405 10 19 9700	+	180,50
0405 10 30 9100	+	176,10
0405 10 30 9300	+	180,50
0405 10 30 9500	+	176,10
0405 10 30 9700	+	180,50
0405 10 50 9100	+	176,10
0405 10 50 9300	+	180,50
0405 10 50 9500	+	176,10
0405 10 50 9700	+	180,50
0405 10 90 9000	+	187,10
0405 20 90 9500	+	165,09
0405 20 90 9700	+	171,69
0405 90 10 9000	+	228,00
0405 90 90 9000	+	180,50
0406 10 20 9100	+	—
0406 10 20 9230	037	—
	039	—
	099	22,83
	400	23,48
	***	34,25
0406 10 20 9290	037	—
	039	—
	099	21,24
	400	15,29
	***	31,86
0406 10 20 9300	037	—
	039	—
	099	9,329
	400	7,834
	***	13,99

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 10 20 9610	037	—
	039	—
	099	30,98
	400	33,28
	***	46,46
0406 10 20 9620	037	—
	039	—
	099	31,42
	400	36,49
	***	47,12
0406 10 20 9630	037	—
	039	—
	099	35,06
	400	41,20
	***	52,60
0406 10 20 9640	037	—
	039	—
	099	51,54
	400	48,35
	***	77,30
0406 10 20 9650	037	—
	039	—
	099	42,95
	400	25,44
	***	64,42
0406 10 20 9660	+	—
0406 10 20 9830	037	—
	039	—
	099	15,93
	400	13,38
	***	23,89
0406 10 20 9850	037	—
	039	—
	099	19,31
	400	16,22
	***	28,97
0406 10 20 9870	+	—
0406 10 20 9900	+	—
0406 20 90 9100	+	—
0406 20 90 9913	037	—
	039	—
	099	35,62
	400	31,59
	***	53,43
0406 20 90 9915	037	—
	039	—
	099	47,01
	400	42,12
	***	70,51
0406 20 90 9917	037	—
	039	—
	099	49,94
	400	44,75
	***	74,92
0406 20 90 9919	037	—
	039	—
	099	55,82
	400	50,02
	***	83,73
0406 20 90 9990	+	—
0406 30 31 9710	037	—
	039	—
	099	11,92
	400	8,346
	***	17,88
0406 30 31 9730	037	—
	039	—
	099	17,49
	400	12,25
	***	26,24
0406 30 31 9910	037	—
	039	—
	099	11,92
	400	8,346
	***	17,88
0406 30 31 9930	037	—
	039	—
	099	17,49
	400	12,25
	***	26,24
0406 30 31 9950	037	—
	039	—
	099	25,45
	400	17,81
	***	38,17
0406 30 39 9500	037	—
	039	—
	099	17,49
	400	12,25
	***	26,24
0406 30 39 9700	037	—
	039	—
	099	25,45
	400	17,81
	***	38,17
0406 30 39 9930	037	—
	039	—
	099	25,45
	400	17,81
	***	38,17
0406 30 39 9950	037	—
	039	—
	099	28,78
	400	21,14
	***	43,16
0406 30 90 9000	037	—
	039	—
	099	30,19
	400	21,14
	***	45,28
0406 40 50 9000	037	—
	039	—
	099	54,55
	400	32,98
	***	81,82

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 40 90 9000	037	—
	039	—
	099	56,01
	400	32,98
	***	84,02
0406 90 13 9000	037	—
	039	—
	099	60,16
	400	64,98
	***	90,24
0406 90 15 9100	037	—
	039	—
	099	62,17
	400	68,40
	***	93,25
0406 90 17 9100	037	—
	039	—
	099	62,17
	400	64,98
	***	93,25
0406 90 21 9900	037	—
	039	—
	099	61,63
	400	44,53
	***	92,44
0406 90 23 9900	037	—
	039	—
	099	45,64
	400	18,57
	***	68,46
0406 90 25 9900	037	—
	039	—
	099	46,22
	400	21,16
	***	69,32
0406 90 27 9900	037	—
	039	—
	099	41,85
	400	18,57
	***	62,78
0406 90 31 9119	037	—
	039	—
	099	38,17
	400	25,56
	***	57,26
0406 90 33 9119	037	—
	039	—
	099	38,17
	400	25,56
	***	57,26
0406 90 33 9919	037	—
	039	—
	099	34,36
	400	20,33
	***	51,54
0406 90 33 9951	037	—
	039	—
	099	36,20
	400	20,01
	***	54,29
0406 90 35 9190	037	28,95
	039	28,95
	099	61,40
	400	75,29
	***	92,09
0406 90 35 9990	037	—
	039	—
	099	54,68
	400	40,19
	***	82,02
0406 90 37 9000	037	—
	039	—
	099	60,16
	400	68,40
	***	90,24
0406 90 61 9000	037	40,61
	039	40,61
	099	65,82
	400	57,27
	***	98,72
0406 90 63 9100	037	37,12
	039	37,12
	099	63,89
	400	67,09
	***	95,84
0406 90 63 9900	037	29,52
	039	29,52
	099	48,93
	400	51,39
	***	73,41
0406 90 69 9100	+	—
0406 90 69 9910	037	—
	039	—
	099	48,93
	400	51,39
	***	73,41
0406 90 73 9900	037	—
	039	—
	099	52,63
	400	56,09
	***	78,94
0406 90 75 9900	037	—
	039	—
	099	51,97
	400	22,27
	***	77,95
0406 90 76 9300	037	—
	039	—
	099	43,60
	400	20,12
	***	65,40

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 76 9400	037	—
	039	—
	099	50,09
	400	23,22
	***	75,14
0406 90 76 9500	037	—
	039	—
	099	48,25
	400	23,22
	***	72,38
0406 90 78 9100	037	—
	039	—
	099	40,91
	400	18,14
	***	61,36
0406 90 78 9300	037	—
	039	—
	099	50,09
	400	20,12
	***	75,14
0406 90 78 9500	037	—
	039	—
	099	50,09
	400	23,22
	***	75,14
0406 90 79 9900	037	—
	039	—
	099	37,89
	400	19,23
	***	56,83
0406 90 81 9900	037	—
	039	—
	099	53,71
	400	47,61
	***	80,57
0406 90 85 9910	037	28,95
	039	28,95
	099	59,27
	400	75,29
	***	88,90
0406 90 85 9991	037	—
	039	—
	099	54,68
	400	40,19
	***	82,02
0406 90 85 9995	037	—
	039	—
	099	51,97
	400	21,16
	***	77,95
0406 90 85 9999	+	—
0406 90 86 9100	+	—
0406 90 86 9200	037	—
	039	—
	099	37,17
	400	27,65
	***	55,76
0406 90 86 9300	037	—
	039	—
	099	38,48
	400	30,30
	***	57,71
0406 90 86 9400	037	—
	039	—
	099	43,23
	400	34,28
	***	64,84
0406 90 86 9900	037	—
	039	—
	099	54,75
	400	40,24
	***	82,13
0406 90 87 9100	+	—
0406 90 87 9200	037	—
	039	—
	099	30,98
	400	25,56
	***	46,46
0406 90 87 9300	037	—
	039	—
	099	35,34
	400	28,02
	***	53,01
0406 90 87 9400	037	—
	039	—
	099	38,33
	400	31,71
	***	57,50
0406 90 87 9951	037	—
	039	—
	099	52,74
	400	66,33
	***	79,13
0406 90 87 9971	037	—
	039	—
	099	52,59
	400	34,41
	***	78,89
0406 90 87 9972	099	20,04
	400	13,67
	***	30,06

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 87 9973	037	—
	039	—
	099	47,08
	400	24,08
	***	70,62
0406 90 87 9974	037	—
	039	—
	099	52,59
	400	24,08
	***	78,89
0406 90 87 9979	037	—
	039	—
	099	45,64
	400	24,08
	***	68,46
0406 90 88 9100	+	—
0406 90 88 9105	037	—
	039	—
	099	52,46
	400	30,30
	***	78,69
0406 90 88 9300	037	—
	039	—
	099	31,84
	400	30,30
	***	47,77
2309 10 15 9010	+	—
2309 10 15 9100	+	—
2309 10 15 9200	+	—
2309 10 15 9300	+	—
2309 10 15 9400	+	—
2309 10 15 9500	+	—
2309 10 15 9700	+	—
2309 10 19 9010	+	—
2309 10 19 9100	+	—
2309 10 19 9200	+	—
2309 10 19 9300	+	—
2309 10 19 9400	+	—
2309 10 19 9500	+	—
2309 10 19 9600	+	—
2309 10 19 9700	+	—
2309 10 19 9800	+	—
2309 10 70 9010	+	—
2309 10 70 9100	+	13,85
2309 10 70 9200	+	18,47
2309 10 70 9300	+	23,09
2309 10 70 9500	+	27,70
2309 10 70 9600	+	32,32
2309 10 70 9700	+	36,94
2309 10 70 9800	+	40,63
2309 90 35 9010	+	—
2309 90 35 9100	+	—
2309 90 35 9200	+	—
2309 90 35 9300	+	—
2309 90 35 9400	+	—
2309 90 35 9500	+	—
2309 90 35 9700	+	—
2309 90 39 9010	+	—
2309 90 39 9100	+	—
2309 90 39 9200	+	—
2309 90 39 9300	+	—
2309 90 39 9400	+	—
2309 90 39 9500	+	—
2309 90 39 9600	+	—
2309 90 39 9700	+	—
2309 90 39 9800	+	—
2309 90 70 9010	+	—
2309 90 70 9100	+	13,85
2309 90 70 9200	+	18,47
2309 90 70 9300	+	23,09
2309 90 70 9500	+	27,70
2309 90 70 9600	+	32,32
2309 90 70 9700	+	36,94
2309 90 70 9800	+	40,63

(*) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CE) n. 895/97 della Commissione (GU n. L 128 del 21. 5. 1997, pag. 1).

Tuttavia: — il codice «099» raggruppa tutti i codici di destinazione dal n. 053 al n. 096 (incluso);

— il codice «970» comprende le esportazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1).

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun «codice prodotto», l'importo della restituzione applicabile è contrassegnato da ***.

Se non è indicata alcuna destinazione («+»), l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1579/97 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 1997

che modifica il regolamento (CEE) n. 2219/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera, per quanto riguarda gli importi degli aiuti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 [2], in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 [4], ha fissato, tra l'altro, le modalità di applicazione del regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e per Madera;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2219/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, relativo alle modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1271/97 [6], ha stabilito, nell'allegato II, gli aiuti a favore dei prodotti lattiero-caseari;

considerando che il regolamento (CE) n. 1490/97 della Commissione, del 29 luglio 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione [7], ha adottato la nomenclatura per le restituzioni all'esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari; che il regolamento (CE) n. 1578/97 della Commissione, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [8], ha fissato le restituzioni per gli stessi prodotti; che, per tener conto di tali modifiche, occorre adattare l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2219/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2219/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1997.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.
(2) GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.
(3) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.
(4) GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.
(5) GU n. L 218 dell'1. 8. 1992, pag. 75.
(6) GU n. L 174 del 2. 7. 1997, pag. 39.
(7) GU n. L 202 del 30. 7. 1997, pag. 24.
(8) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (1):			
0401 10	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1 %:			
0401 10 10	– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0401 10 10 9000	(1)	2,327
0401 10 90	– – altri	0401 10 90 9000	(1)	2,327
0401 20	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1 % ed inferiore o uguale al 6 %:			
	– – inferiore o uguale al 3 %:			
0401 20 11	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 11 9100	(1)	2,327
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1,5 %	0401 20 11 9500	(1)	3,597
0401 20 19	– – – altri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 9100	(1)	2,327
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 9500	(1)	3,597
	– – superiore al 3 %:			
0401 20 91	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 91 9100	(1)	4,551
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 4 %	0401 20 91 9500	(1)	5,302
0401 20 99	– – – altri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 99 9100	(1)	4,551
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 99 9500	(1)	5,302
0401 30	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6 %:			
	– – inferiore o uguale al 21 %:			
0401 30 11	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 10 %	0401 30 11 9100	(1)	6,803
	– superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 11 9400	(1)	10,50
	– superiore al 17 %	0401 30 11 9700	(1)	15,77
0401 30 19	– – – altri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 10 %	0401 30 19 9100	(1)	6,803
	– superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 19 9400	(1)	10,50
	– superiore al 17 %	0401 30 19 9700	(1)	15,77
	– – superiore al 21 % ed inferiore o uguale al 45 %:			

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
0401 30 31	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 35 %	0401 30 31 9100	(1)	38,32
	– superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %	0401 30 31 9400	(1)	59,85
	– superiore al 39 %	0401 30 31 9700	(1)	66,00
0401 30 39	– – – altri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 35 %	0401 30 39 9100	(1)	38,32
	– superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %	0401 30 39 9400	(1)	59,85
	– superiore al 39 %	0401 30 39 9700	(1)	66,00
	– – superiore al 45 %:			
0401 30 91	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 68 %	0401 30 91 9100	(1)	75,22
	– superiore al 68 % e inferiore o uguale all'80 %	0401 30 91 9400	(1)	110,55
	– superiore all'80 %	0401 30 91 9700	(1)	129,01
0401 30 99	– – – altri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 68 %	0401 30 99 9100	(1)	75,22
	– superiore al 68 % e inferiore o uguale all'80 %	0401 30 99 9400	(1)	110,55
	– superiore all'80 %	0401 30 99 9700	(1)	129,01
ex 0402	Latte scremato in polvere avente tenore, in peso, di grassi non superiore a 1,5 %	0402 10 11 9000 0402 10 19 9000	(2)	59,85
ex 0402	Latte intero in polvere avente tenore, in peso, di grassi non superiore a 27 %	0402 21 11 9900 0402 21 19 9900	(2)	102,60
0402 21 11	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale all'11 %	0402 21 11 9200	(2)	59,85
	– superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0402 21 11 9300	(2)	90,54
	– superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0402 21 11 9500	(2)	95,38
	– superiore al 25 %	0402 21 11 9900	(2)	102,60
	– – – – altri:			
0402 21 19	– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % ma inferiore o uguale al 27 %:			
	– inferiore o uguale al 17 %	0402 21 19 9300	(4)	90,54
	– superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0402 21 19 9500	(2)	95,38
	– superiore al 25 %	0402 21 19 9900	(2)	102,60
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 27 %:			

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
ex 0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:			
0405 10	– Burro:			
	– – avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %:			
	– – – Burro naturale:			
0405 10 11	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:			
	– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	– – – – – – uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 11 9500		176,10
	– – – – – – uguale o superiore a 82 %	0405 10 11 9700		180,50
0405 10 19	– – – – altro:			
	– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	– – – – – – uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 19 9500		176,10
	– – – – – – uguale o superiore a 82 %	0405 10 19 9700		180,50
0405 10 30	– – – Burro ricombinato:			
	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg:			
	– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	– – – – – – uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 30 9100		176,10
	– – – – – – uguale o superiore a 82 %	0405 10 30 9300		180,50
	– – – – altro:			
	– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	– – – – – – uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 30 9500		176,10
	– – – – – – uguale o superiore a 82 %	0405 10 30 9700		180,50
0405 10 50	– – – Burro di siero di latte:			
	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg:			
	– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	– – – – – – uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 50 9100		176,10
	– – – – – – uguale o superiore a 82 %	0405 10 50 9300		180,50
	– – – – altro:			
	– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	– – – – – – uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 50 9500		176,10
	– – – – – – uguale o superiore a 82 %	0405 10 50 9700		180,50
0405 10 90	– – altro	0405 10 90 9000		187,10
ex 0405 20	– Paste da spalmare lattiere:			
0405 20 90	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %:			
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– – – – superiore a 75 % ed inferiore a 78 %	0405 20 90 9500		165,09
	– – – – uguale o superiore a 78 %	0405 20 90 9700		171,69
0405 90	– altri:			
0405 90 10	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3 % ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5 %	0405 90 10 9000		228,00
0405 90 90	– – altri	0405 90 90 9000		180,50

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di matere grasse nella sostanza secca (%)			
ex 0406	Formaggi e latticini (1):					
ex 0406 90 23	– – – Edam	47	40	0406 90 23 9900	(1)	68,46
ex 0406 90 25	– – – Tilsit	47	45	0406 90 25 9900	(1)	69,32
ex 0406 90 76	– – – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsoe:					
	– – – – – – – – – aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 45 % ed inferiore al 55 %:					
	– – – – – – – – – – aventi tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore al 50 % ed inferiore al 56 %	50	45	0406 90 76 9300	(1)	65,40
	– – – – – – – – – – aventi tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore al 56 %	44	45	0406 90 76 9400	(1)	75,14
	– – – – – – – – – aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 55 %	46	55	0406 90 76 9500	(1)	72,38
ex 0406 90 78	– – – – – – – – Gouda:					
	– – – – – – – – – aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore al 48 %	50	20	0406 90 78 9100	(1)	61,36
	– – – – – – – – – aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 48 % ed inferiore al 55 %	45	48	0406 90 78 9300	(1)	75,14
	– – – – – – – – – altri	45	55	0406 90 78 9500	(1)	75,14
ex 0406 90 79	– – – – – – – – Esrom, Italico, Kernham, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	56	40	0406 90 79 9900	(1)	56,83
ex 0406 90 81	– – – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey	44	44	0406 90 81 9900	(1)	80,57
ex 0406 90 86	– – – – – – – – – superiore al 47 % ed uguale o inferiore al 52 %:					
	– – – – – – – – – – formaggi ottenuti da siero di latte			0406 90 86 9100		—
	– – – – – – – – – – altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:					
	– – – – – – – – – – – inferiore al 5 %	52		0406 90 86 9200	(1)	55,76
	– – – – – – – – – – – uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 19 %	51	5	0406 90 86 9300	(1)	57,71
	– – – – – – – – – – – uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 39 %	47	19	0406 90 86 9400	(1)	64,84
	– – – – – – – – – – – uguale o superiore al 39 %	40	39	0406 90 86 9900	(1)	82,13
ex 0406 90 87	– – – – – – – – – superiore al 52 % ed uguale o inferiore al 62 %:					
	– – – – – – – – – – formaggi ottenuti da siero di latte diversi dal Manouri			0406 90 87 9100		—
	– – – – – – – – – – altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:					
	– – – – – – – – – – – inferiore al 5 %	60		0406 90 87 9200	(1)	46,46
	– – – – – – – – – – – uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 19 %	55	5	0406 90 87 9300	(1)	53,01
	– – – – – – – – – – – uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 40 %	53	19	0406 90 87 9400	(1)	57,50

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di matere grasse nella sostanza secca (%)			
ex 0406 90 87 *(segue)*	– – – – – – – – – – uguale o superiore al 40 %:					
	– – – – – – – – – – – Idiazabal, Manchego e Roncal, fabbricati esclusivamente con latte di pecora	45	45	0406 90 87 9951	(3)	79,13
	– – – – – – – – – – – Maasdam	45	45	0406 90 87 9971	(3)	78,89
	– – – – – – – – – – – Manouri	43	53	0406 90 87 9972	(3)	30,06
	– – – – – – – – – – – Hushallsost	46	45	0406 90 87 9973	(3)	70,62
	– – – – – – – – – – – Murukoloinen	41	50	0406 90 87 9974	(3)	78,89
	– – – – – – – – – – – altri	47	40	0406 90 87 9979	(3)	68,46
ex 0406 90 88	– – – – – – – – superiore al 62 % ed uguale o inferiore al 72 %:					
	– – – – – – – – – formaggi ottenuti da siero di latte			0406 90 88 9100		—
	– – – – – – – – – altri:					
	– – – – – – – – – – altri:					
	– – – – – – – – – – – aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:					
	– – – – – – – – – – – – uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 19 %	60	10	0406 90 88 9300	(3)	47,77

(1) Se si tratta di un prodotto composto appartenente a questo codice, contenente siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti, non è concesso alcun aiuto.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno al prodotto siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati.

(2) Per il calcolo del tenore in peso di materie grasse, non deve essere preso in considerazione il peso delle materie non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati aggiunti.

Se si tratta di un prodotto composto, appartenente a questo codice, contenente siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti, la parte che rappresenta il siero di latte e/o il lattosio e/o la caseina e/o i caseinati aggiunti non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'ammontare dell'aiuto.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati. In caso affermativo l'interessato deve specificare:

— il tenore reale in peso di siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti per 100 kg di prodotto finito, e in particolare

— il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.

(3) L'aiuto applicabile ai formaggi presentati in imballaggi immediati contenenti anche liquido di conservazione, in particolare salamoia, è concesso sul peso netto, cioè detratto il peso del liquido.

(4) Per il calcolo del tenore in peso di materie grasse, non deve essere preso in considerazione il peso delle materie non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati aggiunti.

L'ammontare dell'aiuto per 100 kg di prodotti appartenenti a questo codice è uguale alla somma dei seguenti elementi:

a) importo indicato, moltiplicato per il peso della parte lattica contenuta in 100 kg di prodotto.

Tuttavia, se sono stati aggiunti al prodotto siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati, l'importo per kg indicato è moltiplicato per il peso della parte lattica, diversa dal siero di latte e/o dal lattosio e/o dalla caseina e/o dai caseinati aggiunti, contenuto in 100 kg di prodotto;

b) un elemento calcolato conformemente al disposto dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione (GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22) modificato.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati. In caso affermativo l'interessato deve specificare:

— il tenore reale, in peso, di siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti per 100 kg di prodotto finito, e in particolare

— il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.

REGOLAMENTO (CE) N. 1580/97 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 2993/94 che fissa gli aiuti per l'approvvigionamento delle Canarie in prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dagli articoli da 2 a 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CE) n. 2883/94 [4], ha fissato, tra l'altro, le modalità di applicazione del regime di approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le isole Canarie;

considerando che il regolamento (CE) n. 2993/94 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1173/97 [6], ha fissato l'importo degli aiuti per i prodotti lattiero-caseari;

considerando che il regolamento (CE) n. 1490/97 della Commissione, del 29 luglio 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione [7], ha adottato la nomenclatura per le restituzioni all'esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari; che il regolamento (CE) n. 1578/97 della Commissione, del 5 agosto 1997, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [8], ha fissato le restituzioni per gli stessi prodotti; che, per tener conto di tali modifiche, occorre adattare l'allegato del regolamento (CE) n. 2993/94;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2993/94 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1997.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
[2] GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.
[3] GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.
[4] GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.
[5] GU n. L 316 del 9. 12. 1994, pag. 11.
[6] GU n. L 169 del 27. 6. 1997, pag. 42.
[7] GU n. L 202 del 30. 7. 1997, pag. 24.

[8] Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (1):			
0401 10	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1 %:			
0401 10 10	– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0401 10 10 9000	(1)	2,327
0401 10 90	– – altri	0401 10 90 9000	(1)	2,327
0401 20	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1 % ed inferiore o uguale al 6 %:			
	– – inferiore o uguale al 3 %:			
0401 20 11	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 11 9100	(1)	2,327
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1,5 %	0401 20 11 9500	(1)	3,597
0401 20 19	– – – altri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 9100	(1)	2,327
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 9500	(1)	3,597
	– – superiore al 3 %:			
0401 20 91	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 91 9100	(1)	4,551
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 4 %	0401 20 91 9500	(1)	5,302
0401 20 99	– – – altri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 99 9100	(1)	4,551
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 99 9500	(1)	5,302
0401 30	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6 %:			
	– – inferiore o uguale al 21 %:			
0401 30 11	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 10 %	0401 30 11 9100	(1)	6,803
	– superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 11 9400	(1)	10,50
	– superiore al 17 %	0401 30 11 9700	(1)	15,77
0401 30 19	– – – altri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 10 %	0401 30 19 9100	(1)	6,803
	– superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 19 9400	(1)	10,50
	– superiore al 17 %	0401 30 19 9700	(1)	15,77
	– – superiore al 21 % ed inferiore o uguale al 45 %:			
0401 30 31	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 35 %	0401 30 31 9100	(1)	38,32
	– superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %	0401 30 31 9400	(1)	59,85
	– superiore al 39 %	0401 30 31 9700	(1)	66,00

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
0401 30 39	– – – altri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 35 %	0401 30 39 9100	(1)	38,32
	– superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %	0401 30 39 9400	(1)	59,85
	– superiore al 39 %	0401 30 39 9700	(1)	66,00
	– – superiore al 45 %:			
0401 30 91	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 68 %	0401 30 91 9100	(1)	75,22
	– superiore al 68 % e inferiore o uguale all'80 %	0401 30 91 9400	(1)	110,55
	– superiore all'80 %	0401 30 91 9700	(1)	129,01
0401 30 99	– – – altri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 68 %	0401 30 99 9100	(1)	75,22
	– superiore al 68 % e inferiore o uguale all'80 %	0401 30 99 9400	(1)	110,55
	– superiore all'80 %	0401 30 99 9700	(1)	129,01
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
0402 10	– in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (7):			
	– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (2):			
0402 10 11	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 10 11 9000	(2)	59,85
0402 10 19	– – – altri:	0402 10 19 9000	(2)	59,85
	– – altri (3):			
0402 10 91	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 10 91 9000	(3)	0,5985
0402 10 99	– – – altri	0402 10 99 9000	(3)	0,5985
	– in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1,5 % (7):			
0402 21	– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (2):			
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 27 %:			
0402 21 11	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale all'11 %	0402 21 11 9200	(2)	59,85
	– superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0402 21 11 9300	(2)	90,54
	– superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0402 21 11 9500	(2)	95,38
	– superiore al 25 %	0402 21 11 9900	(2)	102,60
	– – – – altri:			
0402 21 17	– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 %:	0402 21 17 9000	(2)	59,85
0402 21 19	– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % ma inferiore o uguale al 27 %:			
	– inferiore o uguale al 17 %	0402 21 19 9300	(3)	90,54
	– superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0402 21 19 9500	(2)	95,38
	– superiore al 25 %	0402 21 19 9900	(2)	102,60
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 27 %:			

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
0402 21 91	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 28 %	0402 21 91 9100	(2)	103,34
	– superiore al 28 % e inferiore o uguale al 29 %	0402 21 91 9200	(2)	104,05
	– superiore al 29 % e inferiore o uguale al 41 %	0402 21 91 9300	(2)	105,34
	– superiore al 41 % e inferiore o uguale al 45 %	0402 21 91 9400	(2)	112,58
	– superiore al 45 % e inferiore o uguale al 59 %	0402 21 91 9500	(2)	115,09
	– superiore al 59 % e inferiore o uguale al 69 %	0402 21 91 9600	(2)	124,73
	– superiore al 69 % e inferiore o uguale al 79 %	0402 21 91 9700	(2)	130,38
	– superiore al 79 %	0402 21 91 9900	(2)	136,76
0402 21 99	– – – – altri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 28 %	0402 21 99 9100	(2)	103,34
	– superiore al 28 % e inferiore o uguale al 29 %	0402 21 99 9200	(2)	104,05
	– superiore al 29 % e inferiore o uguale al 41 %	0402 21 99 9300	(2)	105,34
	– superiore al 41 % e inferiore o uguale al 45 %	0402 21 99 9400	(2)	112,58
	– superiore al 45 % e inferiore o uguale al 59 %	0402 21 99 9500	(2)	115,09
	– superiore al 59 % e inferiore o uguale al 69 %	0402 21 99 9600	(2)	124,73
	– superiore al 69 % e inferiore o uguale al 79 %	0402 21 99 9700	(2)	130,38
	– superiore al 79 %	0402 21 99 9900	(2)	136,76
ex 0402 29	– – altri (3):			
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 27 %:			
	– – – – altri:			
0402 29 15	– – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale all'11 %	0402 29 15 9200	(3)	0,5985
	– superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0402 29 15 9300	(3)	0,9054
	– superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0402 29 15 9500	(3)	0,9538
	– superiore al 25 %	0402 29 15 9900	(3)	1,0262
0402 29 19	– – – – – altri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale all'11 %	0402 29 19 9200	(3)	0,5985
	– superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0402 29 19 9300	(3)	0,9054
	– superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0402 29 19 9500	(3)	0,9538
	– superiore al 25 %	0402 29 19 9900	(3)	1,0262
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 27 %:			
0402 29 91	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 41 %	0402 29 91 9100	(3)	1,0334
	– superiore al 41 %	0402 29 91 9500	(3)	1,1258
0402 29 99	– – – – altri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 41 %	0402 29 99 9100	(3)	1,0334
	– superiore al 41 %	0402 29 99 9500	(3)	1,1258

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
	– altri:			
0402 91	– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (2):			
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'8 %:			
0402 91 11	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
	– aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa:			
	– inferiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 3 %	0402 91 11 9110	(2)	2,327
	– superiore al 3 %	0402 91 11 9120	(2)	4,551
	– uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 3 %	0402 91 11 9310	(2)	13,30
	– superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7,4 %	0402 91 11 9350	(2)	16,29
	– superiore al 7,4 %	0402 91 11 9370	(2)	19,81
0402 91 19	– – – – altri:			
	– aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa:			
	– inferiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 3 %	0402 91 19 9110	(2)	2,327
	– superiore al 3 %	0402 91 19 9120	(2)	4,551
	– uguale o superiore al 15 % in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 3 %	0402 91 19 9310	(2)	13,30
	– superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7,4 %	0402 91 19 9350	(2)	16,29
	– superiore al 7,4 %	0402 91 19 9370	(2)	19,81
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'8 % ed inferiore o uguale al 10 %:			
0402 91 31	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
	– aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa:			
	– inferiore al 15 % in peso	0402 91 31 9100	(2)	8,991
	– uguale o superiore al 15 % in peso	0402 91 31 9300	(2)	23,42
0402 91 39	– – – – altri:			
	– aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa:			
	– inferiore al 15 % in peso	0402 91 39 9100	(2)	8,991
	– uguale o superiore al 15 % in peso	0402 91 39 9300	(2)	23,42
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 10 % e inferiore o uguale al 45 %:			
0402 91 51	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 91 51 9000	(2)	10,50
0402 91 59	– – – – altri	0402 91 59 9000	(2)	10,50
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 45 %:			
0402 91 91	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 91 91 9000	(2)	75,22
0402 91 99	– – – – altri	0402 91 99 9000	(2)	75,22

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
0402 99	– – altri:			
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 9,5 %:			
0402 99 11	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
	– aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 3 %	0402 99 11 9110	(3)	0,0233
	– superiore al 3 % e inferiore al 6,9 %	0402 99 11 9130	(3)	0,0456
	– superiore al 6,9 %	0402 99 11 9150	(3)	0,1269
	– aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (4):			
	– inferiore o uguale al 3 %	0402 99 11 9310	(4)	15,33
	– superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %	0402 99 11 9330	(4)	18,40
	– superiore al 6,9 %	0402 99 11 9350	(4)	24,46
0402 99 19	– – – – altri:			
	– aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (3):			
	– inferiore o uguale al 3 %	0402 99 19 9110	(3)	0,0233
	– superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %	0402 99 19 9130	(3)	0,0456
	– superiore al 6,9 %	0402 99 19 9150	(3)	0,1269
	– aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (4):			
	– inferiore o uguale al 3 %	0402 99 19 9310	(4)	15,33
	– superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %	0402 99 19 9330	(4)	18,40
	– superiore al 6,9 %	0402 99 19 9350	(4)	24,46
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 9,5 % ed inferiore o uguale al 4 %:			
0402 99 31	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 %:			
	– aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso (3)	0402 99 31 9110	(3)	0,0975
	– aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso (4)	0402 99 31 9150	(4)	25,47
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 % (3)	0402 99 31 9300	(3)	0,3832
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 39 % (3)	0402 99 31 9500	(3)	0,6600
0402 99 39	– – – – altri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 %:			
	– aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso (3)	0402 99 39 9110	(3)	0,0975
	– aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso (4)	0402 99 39 9150	(4)	25,97
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 % (3)	0402 99 39 9300	(3)	0,3832
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 39 % (3)	0402 99 39 9500	(3)	0,6600

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 45 %:			
0402 99 91	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg (3)	0402 99 91 9000	(2)	0,7522
0402 99 99	– – – – altri (3)	0402 99 99 9000	(2)	0,7522
ex 0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:			
0405 10	– Burro:			
	– – avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %:			
	– – – Burro naturale:			
0405 10 11	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:			
	– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	– – – – – – uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 11 9500		176,10
	– – – – – – uguale o superiore a 82 %	0405 10 11 9700		180,50
0405 10 19	– – – – altro:			
	– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	– – – – – – uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 19 9500		176,10
	– – – – – – uguale o superiore a 82 %	0405 10 19 9700		180,50
0405 10 30	– – – Burro ricombinato:			
	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg:			
	– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	– – – – – – uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 30 9100		176,10
	– – – – – – uguale o superiore a 82 %	0405 10 30 9300		180,50
	– – – – altro:			
	– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	– – – – – – uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 30 9500		176,10
	– – – – – – uguale o superiore a 82 %	0405 10 30 9700		180,50
0405 10 50	– – – Burro di siero di latte:			
	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg:			
	– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	– – – – – – uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 50 9100		176,10
	– – – – – – uguale o superiore a 82 %	0405 10 50 9300		180,50
	– – – – altro:			
	– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	– – – – – – uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 50 9500		176,10
	– – – – – – uguale o superiore a 82 %	0405 10 50 9700		180,50
0405 10 90	– – altro	0405 10 90 9000		187,10
ex 0405 20	– Paste da spalmare lattiere:			
0405 20 90	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %:			
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– – – – superiore a 75 % ed inferiore a 78 %	0405 20 90 9500		165,09
	– – – – uguale o superiore a 78 %	0405 20 90 9700		171,69
0405 90	– altri:			
0405 90 10	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3 % ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5 %	0405 90 10 9000		228,00
0405 90 90	– – altri	0405 90 90 9000		180,50

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)			
ex 0406	Formaggi e latticini (5):					
ex 0406 30	– Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere (6):					
	– – altri:					
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca:					
ex 0406 30 31	– – – – inferiore o uguale al 48 %:					
	– – – – – aventi tenore, in peso, di sostanza secca:					
	– – – – – – uguale o superiore al 40 % ed inferiore al 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:					
	– – – – – – – inferiore al 20 %	60		0406 30 31 9710	(5)	17,88
	– – – – – – – uguale o superiore al 20 %	60	20	0406 30 31 9730	(5)	26,24
	– – – – – – uguale o superiore al 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:					
	– – – – – – – inferiore al 20 %	57		0406 30 31 9910	(5)	17,88
	– – – – – – – uguale o superiore al 20 % ed inferiore al 40 %	57	20	0406 30 31 9930	(5)	26,24
	– – – – – – – uguale o superiore al 40 %	57	40	0406 30 31 9950	(5)	38,17
ex 0406 30 39	– – – – superiore al 48 %:					
	– – – – – aventi tenore, in peso, di sostanza secca:					
	– – – – – – uguale o superiore al 40 % ed inferiore al 43 %	60	48	0406 30 39 9500	(5)	26,24
	– – – – – – uguale o superiore al 43 % ed inferiore al 46 %	57	48	0406 30 39 9700	(5)	38,17
	– – – – – – uguale o superiore al 46 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:					
	– – – – – – – inferiore al 55 %	54	48	0406 30 39 9930	(5)	38,17
	– – – – – – – uguale o superiore al 55 %	54	55	0406 30 39 9950	(5)	43,16
ex 0406 30 90	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 36 %	54	79	0406 30 90 9000	(5)	45,28
ex 0406 90 23	– – – Edam	47	40	0406 90 23 9900	(5)	68,46
ex 0406 90 25	– – – Tilsit	47	45	0406 90 25 9900	(5)	69,32
ex 0406 90 27	– – – Butterkäse	52	45	0406 90 27 9900	(5)	62,78
ex 0406 90 76	– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsoe:					
	– – – – – – – – aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 45 % ed inferiore al 55 %:					
	– – – – – – – – – aventi tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore al 50 % ed inferiore al 56 %	50	45	0406 90 76 9300	(5)	65,40
	– – – – – – – – – aventi tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore al 56 %	46	55	0406 90 76 9500	(5)	75,14
	– – – – – – – – aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 55 %	46	55	0406 90 76 9500	(5)	72,38

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)			
ex 0406 90 78	– – – – – – – – Gouda:					
	– – – – – – – – – aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore al 48 %	50	20	0406 90 78 9100	(5)	61,36
	– – – – – – – – – aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 48 % ed inferiore al 55 %	45	48	0406 90 78 9300	(5)	75,14
	– – – – – – – – – altri	45	55	0406 90 78 9500	(5)	75,14
ex 0406 90 79	– – – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	56	40	0406 90 79 9900	(5)	56,83
ex 0406 90 81	– – – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey	44	45	0406 90 81 9900	(5)	80,57
ex 0406 90 86	– – – – – – – – – superiore al 47 % ed uguale o inferiore al 52 %:					
	– – – – – – – – – – formaggi ottenuti da siero di latte			0406 90 86 9100		—
	– – – – – – – – – – altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:					
	– – – – – – – – – – – inferiore al 5 %	52		0406 90 86 9200	(5)	55,76
	– – – – – – – – – – – uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 19 %	51	5	0406 90 86 9300	(5)	57,71
	– – – – – – – – – – – uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 39 %	47	19	0406 90 86 9400	(5)	64,84
	– – – – – – – – – – – uguale o superiore al 39 %	40	39	0406 90 86 9900	(5)	82,13
ex 0406 90 87	– – – – – – – – – superiore al 52 % ed uguale o inferiore al 62 %:					
	– – – – – – – – – – formaggi ottenuti da siero di latte diversi dal Manouri			0406 90 87 9100		—
	– – – – – – – – – – altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:					
	– – – – – – – – – – – inferiore al 5 %	60		0406 90 87 9200	(5)	46,46
	– – – – – – – – – – – uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 19 %	55	5	0406 90 87 9300	(5)	53,01
	– – – – – – – – – – – uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 40 %	53	19	0406 90 87 9400	(5)	57,50
	– – – – – – – – – – – uguale o superiore al 40 %:					
	– – – – – – – – – – – – Idiazabal, Manchego e Roncal fabbricati esclusivamente con latte di pecora	45	45	0406 90 87 9951	(5)	79,13
	– – – – – – – – – – – – Maasdam	45	45	0406 90 87 9971	(5)	78,89
	– – – – – – – – – – – – Manouri	43	53	0406 90 87 9972	(5)	30,06
	– – – – – – – – – – – – Hushallsost	46	45	0406 90 87 9973	(5)	70,62
	– – – – – – – – – – – – Murukoloinen	41	50	0406 90 87 9974	(5)	78,89
	– – – – – – – – – – – – altri	47	40	0406 90 87 9979	(5)	68,46

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)			
ex 0406 90 88	– – – – – – – – superiore al 62 % ed uguale o inferiore al 72 %:					
	– – – – – – – – – formaggi ottenuti da siero di latte			0406 90 88 9100		—
	– – – – – – – – – altri:					
	– – – – – – – – – – altri:					
	– – – – – – – – – – – aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:					
	– – – – – – – – – – – – uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 19 %	60	10	0406 90 88 9300	(5)	47,77

(1) Se si tratta di un prodotto composto appartenente a questo codice, contenente siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti, non è concesso alcun aiuto.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno al prodotto siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati.

(2) Per il calcolo del tenore in peso di materie grasse, non deve essere preso in considerazione il peso delle materie non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati aggiunti.

Se si tratta di un prodotto composto, appartenente a questo codice, contenente siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti, la parte che rappresenta il siero di latte e/o il lattosio e/o la caseina e/o i caseinati aggiunti non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'ammontare dell'aiuto.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati. In caso affermativo l'interessato deve specificare:

— il tenore reale in peso di siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti per 100 kg di prodotto finito, e in particolare

— il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.

(3) Per il calcolo del tenore in peso di materie grasse, non deve essere preso in considerazione il peso delle materie non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati aggiunti.

L'ammontare dell'aiuto per 100 kg di prodotti appartenenti a questo codice è uguale alla somma dei seguenti elementi:

a) importo indicato, moltiplicato per il peso della parte lattica contenuta in 100 kg di prodotto.

Tuttavia, se sono stati aggiunti al prodotto siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati, l'importo per kg indicato è moltiplicato per il peso della parte lattica, diversa dal siero di latte e/o dal lattosio e/o dalla caseina e/o dai caseinati aggiunti, contenuto in 100 kg di prodotto;

b) un elemento calcolato conformemente al disposto dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione (GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22) modificato.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati. In caso affermativo l'interessato deve specificare:

— il tenore reale, in peso, di siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti per 100 kg di prodotto finito, e in particolare

— il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.

(4) L'ammontare dell'aiuto per 100 kg del prodotto appartenente a questo codice è uguale alla somma dei seguenti elementi:

a) importo per 100 kg indicati.

Tuttavia, nel caso in cui siano stati aggiunti al prodotto siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati, l'importo per 100 kg indicato è:

— moltiplicato per il peso della parte lattica, diversa dal siero di latte e/o dal lattosio e/o dalla caseina e/o dai caseinati aggiunti, contenuta in 100 kg di prodotto, e poi

— diviso per il peso della parte lattica contenuta in 100 kg di prodotto;

b) un elemento calcolato conformemente al disposto dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1466/95.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati. In caso affermativo l'interessato deve precisare:

— il tenore reale, in peso, di siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti per 100 kg di prodotto finito, e in particolare

— il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.

(5) L'aiuto applicabile ai formaggi presentati in imballaggi immediati contenenti anche liquido di conservazione, in particolare salamoia, è concesso sul peso netto, cioè detratto il peso del liquido.

(6) Se il prodotto contiene sostanze non lattiche e/o caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o permeato e/o dei prodotti di cui al codice NC 3504, la parte che rappresenta sostanze non lattiche e/o caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o permeato e/o dei prodotti di cui al codice NC 3504 aggiunti non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'importo degli aiuti. Per l'espletamento delle formalità doganali, l'interessato è tenuto ad indicare nell'apposita dichiarazione se siano state aggiunte o meno sostanze non lattiche e/o caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o permeato e/o dei prodotti di cui al codice NC 3504 e, in caso affermativo, il tenore reale, in peso, delle sostanze non lattiche e/o di caseina e/o di caseinati e/o di siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o di lattosio e/o di permeato e/o dei prodotti di cui al codice NC 3504 aggiunti in 100 kg di prodotto finito.

(7) L'ammontare dell'aiuto per il latte condensato congelato è pari a quello applicabile ai prodotti delle sottovoci 0402 91 e, rispettivamente, 0402 99.

REGOLAMENTO (CE) N. 1581/97 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 1997

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 [4], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1997.

Per la Commissione
Monika WULF-MATHIES
Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.
(2) GU n. L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.
(3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
(4) GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 agosto 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
ex 0707 00 25	052	73,0
	999	73,0
0709 90 79	052	79,1
	999	79,1
0805 30 30	388	74,5
	524	77,0
	528	54,4
	999	68,6
0806 10 40	052	115,7
	400	228,6
	512	118,6
	600	144,3
	624	181,5
	999	157,7
0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	388	77,5
	400	65,3
	508	68,1
	512	51,0
	528	61,6
	800	142,7
	804	76,8
	999	77,6
0808 20 57	052	94,7
	388	49,4
	512	59,7
	528	33,6
	999	59,3
0809 20 69	052	248,8
	400	204,5
	616	263,9
	999	239,1
0809 30 41, 0809 30 49	052	74,1
	999	74,1
0809 40 30	064	80,6
	066	82,4
	999	81,5

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1582/97 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1997

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1983/83 e (CEE) n. 1984/83, relativi all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi rispettivamente di distribuzione esclusiva e di acquisto esclusivo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi e di pratiche concordate [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 1,

dopo aver pubblicato il progetto di regolamento [2],

sentito il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti,

considerando che la scadenza dei regolamenti della Commissione (CEE) n. 1983/83 [3] e (CEE) n. 1984/83 [4], modificati da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, relativi all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi rispettivamente di distribuzione esclusiva e di acquisto esclusivo è fissata al 31 dicembre 1997;

considerando che la Commissione ha pubblicato un Libro verde sulle restrizioni verticali nella politica di concorrenza comunitaria per avviare un ampio dibattito pubblico sull'applicazione dell'articolo 85, paragrafi 1 e 3 del trattato ad accordi fra imprese attive a livelli economici diversi, compresi gli accordi di distribuzione esclusiva, di acquisto esclusivo e di «franchising»;

considerando che occorre prevedere un lasso di tempo sufficientemente lungo per concludere il dibattito, esaminare i risultati e trarne le conclusioni per la futura politica di concorrenza in materia;

considerando che tali lavori non potranno essere conclusi entro un termine che consenta di adottare e pubblicare una nuova normativa prima del 31 dicembre 1997;

considerando che, per assicurare alle imprese la certezza del diritto, è opportuno modificare i regolamenti (CEE) n. 1983/83 e (CEE) n. 1984/83 prorogandoli fino al 31 dicembre 1999, data di scadenza del regolamento (CEE) n. 4087/88 della Commissione, del 30 novembre 1988, concernente l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi di franchising [5],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1983/83, la data del «31 dicembre 1997» è sostituita dalla data del «31 dicembre 1999».

Articolo 2

All'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1984/83, la data del «31 dicembre 1997» è sostituita dalla data del «31 dicembre 1999».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1997.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

---

[1] GU n. 36 del 6. 3. 1965, pag. 533/65.
[2] GU n. C 121 del 19. 4. 1997, pag. 7.
[3] GU n. L 173 del 30. 6. 1983, pag. 1.
[4] GU n. L 173 del 30. 6. 1983, pag. 5.
[5] GU n. L 359 del 28. 12. 1988, pag. 46.

REGOLAMENTO (CE) N. 1583/97 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 1997

che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 [2],

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1143/97 [4], in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1222/97 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1523/97 [6];

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1997.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
[2] GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.
[3] GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.
[4] GU n. L 165 del 24. 6. 1997, pag. 11.
[5] GU n. L 173 dell'1. 7. 1997, pag. 3.
[6] GU n. L 204 del 31. 7. 1997, pag. 36.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 5 agosto 1997, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 (1)	26,32	3,39
1701 11 90 (1)	26,32	8,37
1701 12 10 (1)	26,32	3,26
1701 12 90 (1)	26,32	7,94
1701 91 00 (2)	30,03	10,22
1701 99 10 (2)	30,03	5,70
1701 99 90 (2)	30,03	5,70
1702 90 99 (3)	0,30	0,35

(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3) modificato.

(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 1584/97 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 1997

che sospende in via temporanea il rilascio dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di esportazione pendenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 [2],

visto il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 417/97 [4], in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che il mercato di taluni prodotti lattiero-caseari è caratterizzato da una situazione di incertezza; che è necessario evitare domande a fini speculativi che possono sia provocare distorsioni di concorrenza tra gli operatori sia compromettere la continuità delle esportazioni di questi prodotti per il resto del periodo in causa;

che occorre sospendere temporaneamente il rilascio dei titoli per i prodotti di cui trattasi, e non rilasciare i titoli per questi prodotti le cui domande sono pendenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il rilascio dei titoli di esportazione per i prodotti lattiero-caseari del codice NC 0406 30 è sospeso il 6 agosto 1997.

2. Non è dato seguito alle domande di titoli per i prodotti lattiero-caseari del codice NC 0406 30 presentate a partire dal 1° agosto 1997 e attualmente pendenti, il cui rilascio avrebbe dovuto effettuarsi a partire dall'8 agosto 1997.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1997.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
[2] GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.
[3] GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.
[4] GU n. L 64 del 5. 3. 1997, pag. 1.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 31 luglio 1997

relativa a talune misure applicabili alla Federazione russa riguardo agli scambi di taluni prodotti siderurgici di cui al trattato CECA

(97/509/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

d'intesa con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

1. Fino all'entrata in vigore del nuovo accordo siderurgico CECA con la Federazione russa ed al fine di evitare interruzioni nel commercio di prodotti che rientrano in tale accordo a seguito della scadenza il 30 giugno 1997 della validità dell'accordo 1995-1996, a sua volta rinnovato, l'importazione in tutti gli Stati membri dei prodotti siderurgici di cui al trattato CECA indicati nell'allegato I e originari della Federazione russa è soggetta ad autorizzazione fino al 30 settembre 1997.

2. Le autorizzazioni sono concesse unicamente entro i limiti definiti all'articolo 2. I prodotti siderurgici originari della Federazione russa contemplati da un'autorizzazione all'importazione rilasciata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente decisione e che erano già stati imbarcati per la Comunità prima di tale data verranno ammessi senza l'autorizzazione applicabile per i prodotti soggetti a contingente autonomo.

Articolo 2

I quantitativi la cui importazione è autorizzata sono determinati, per ciascun gruppo di prodotti, per tutta la Comunità in base ai contingenti indicati nell'allegato II.

Articolo 3

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, prima di rilasciare le autorizzazioni d'importazione le autorità competenti degli Stati membri elencati nell'allegato III notificano alla Commissione i quantitativi delle domande di autorizzazione d'importazione, corredate delle licenze di esportazioni originali, da esse ricevute. A giro di posta, la Commissione conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri (secondo il criterio «chi arriva primo ha la precedenza»).

2. Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente in ogni caso il paese esportatore, il gruppo di prodotti, i quantitativi da importare, il numero della licenza d'esportazione, l'anno contingentale e lo Stato membro in cui i prodotti sono destinati ad essere immessi in libera pratica.

3. Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono comunicate elettronicamente nell'ambito della rete integrata a tal fine, a meno che per tassative ragioni tecniche sia necessario utilizzare temporaneamente altri mezzi di comunicazione.

4. La Commissione informa periodicamente gli Stati membri dell'utilizzazione dei quantitativi.

5. Gli Stati membri e la Commissione coordinano le loro attività al fine di garantire che detti quantitativi non siano oltrepassati.

Articolo 4

Qualora, durante il periodo di applicazione della presente decisione, sia concluso e entri in vigore un accordo fra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa su taluni prodotti siderurgici, le disposizioni dell'accordo, unitamente a qualsiasi misura presa per darvi effetto, sostituisce, dalla data di entrata in vigore dell'accordo, le disposizioni della presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Al fine di mantenere la continuità nella gestione delle quote per il 1997 essa si applica a decorrere dal 1° agosto 1997.

Fatto a Bruxelles, addì 31 luglio 1997.

Il Presidente

J. POOS

ALLEGATO I

SA. **Prodotti laminati piatti**

SA1. *Arrotolati*

7208 10 00
7208 25 00
7208 26 00
7208 27 00
7208 36 00
7208 37 90
7208 38 90
7208 39 90

7211 14 10
7211 19 20

7219 11 00
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 13 90
7219 14 10
7219 14 90

7225 19 10
7225 20 20
7225 30 00

SA1.a. *Arrotolati a caldo destinati alla rilaminazione*

7208 37 10
7208 38 10
7208 39 10

SA2. *Lamiera pesante*

7208 40 10
7208 51 10
7208 51 30
7208 51 50
7208 51 91
7208 51 99
7208 52 10
7208 52 91
7208 52 99
7208 53 10

7211 13 00

SA3. *Altri prodotti laminati piatti*

7208 40 90
7208 53 90
7208 54 10
7208 54 90
7208 90 10

7209 15 00
7209 16 10
7209 16 90
7209 17 10
7209 17 90
7209 18 10
7209 18 91
7209 18 99
7209 25 00
7209 26 10
7209 26 90
7209 27 10
7209 27 90
7209 28 10
7209 28 90
7209 90 10

7210 11 10
7210 12 11
7210 12 19
7210 20 10
7210 30 10
7210 41 10
7210 49 10
7210 50 10
7210 61 10
7210 69 10
7210 70 31
7210 70 39
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 38

7211 14 90
7211 19 90
7211 23 10
7211 23 51
7211 29 20
7211 90 11

7212 10 10
7212 10 91
7212 20 11
7212 30 11
7212 40 10
7212 40 91
7212 50 31
7212 50 51
7212 60 11
7212 60 91

7219 21 10
7219 21 90
7219 22 10
7219 22 90
7219 23 00
7219 24 00
7219 31 00
7219 32 10
7219 32 90
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90

7225 40 80

SB. **Profilati lunghi**

SB1. *Barre*

7207 19 31
7207 20 71

7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99
7216 33 10
7216 33 90

SB2. *Vergella*

7213 10 00
7213 20 00
7213 91 10
7213 91 20
7213 91 41
7213 91 49
7213 91 70
7213 91 90
7213 99 10
7213 99 90

7221 00 10
7221 00 90

7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 50
7227 90 95

SB3. *Altri profilati lunghi*

7207 19 11
7207 19 14
7207 19 16
7207 20 51
7207 20 55
7207 20 57

7214 20 00
7214 30 00
7214 91 10
7214 91 90
7214 99 10
7214 99 31
7214 99 39
7214 99 50
7214 99 61
7214 99 69
7214 99 80
7214 99 90

7215 90 10

7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 91
7216 50 99
7216 99 10

7218 99 20

7222 11 11
7222 11 19
7222 11 21
7222 11 29
7222 11 91
7222 11 99
7222 19 10
7222 19 90
7222 30 10
7222 40 10
7222 40 30

7224 90 31
7224 90 39

7228 10 10
7228 10 30
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30
7228 30 20
7228 30 41
7228 30 49
7228 30 61
7228 30 69
7228 30 70
7228 30 89
7228 60 10
7228 70 10
7228 70 31
7228 80 10
7228 80 90

7301 10 00

ALLEGATO II

LIMITI QUANTITATIVI

(tonnellate)

	Prodotti	1° gennaio — 30 settembre 1997
SA.	**Prodotti laminati piatti**	
SA1.	Arrotolati	155 823
SA1.a.	Arrotolati laminati a caldo destinati alla rilaminazione	358 333
SA2.	Lamiera pesante	24 936
SA3.	Altri prodotti laminati piatti	21 413
SB.	**Profilati lunghi**	
SB1.	Barre	9 985
SB2.	Vergella	21 585
SB3.	Altri profilati lunghi	77 792

ALLEGATO III

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI
LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
LISTA ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER
LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

BELGIQUE/BELGIË

Administration des relations économiques
Quatrième division: Mise en œuvre des politiques commerciales internationales
— Service «Licences»
Rue Général Leman 60
B-1040 Bruxelles
Télécopieur: (32 2) 230 83 22

Bestuur van de Economische Betrekkingen
Vierde Afdeling: Toepassing van het Internationale Handelsbeleid — Dienst Vergunningen
Generaal Lemanstraat 60
B-1040 Brussel
Fax: (32-2) 230 83 22

DANMARK

Erhvervsfremme Styrelsen
Søndergade 25
DK-8600 Silkeborg
Fax: (45) 87 20 40 77

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft, Dienst 01
Postfach 51 71
D-65762 Eschborn 1
Fax: (49) 6196 40 42 12

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Γενική Γραμματεία ΔΟΣ
Διεύθυνση Διαδικασιών Εξωτερικού Εμπορίου
Κορνάρου 1
GR-105 63 Αθήνα
Φαξ: (301) 328 6029/328 6059/328 6039

ESPAÑA

Ministerio de Economía y Hacienda
Dirección General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana 162
E-28046 Madrid
Fax: (34 1) 563 18 23/349 38 31

FRANCE

Setice
8 Rue de la Tour des Dames
F-75436 Paris Cedex 09
Télécopieur: (33 1) 44 63 26 59

IRELAND

Licensing Unit
Department of Tourism and Trade
Kildare Street
IRL-Dublin 2
Fax: (353 1) 676 61 54

ITALIA

Ministero del Commercio con l'Estero
Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi
Viale America 341, I-00144 Roma
Telefax: (39 6) 59 93 22 35-59 93 26 36

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères
Office des licences
Boîte postale 113
L-2011 Luxembourg
Télécopieur: (352) 46 61 38

NEDERLAND

Centrale Dienst voor In- en Uitvoer
Postbus 30003
Engelse Kamp 2
9700 RD Groningen
Nederland
Fax: (31-50) 526 06 98

ÖSTERREICH

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Außenwirtschaftsadministration
Landstrasser Hauptstraße 55-57
A-1030 Wien
Fax: (43-1) 715 83 47

PORTUGAL

Direcção-Geral do Comércio Externo
Avenida da República, 79
P-1000 Lisboa
Telefax: (351-1) 793 22 10

SUOMI

Tullihallitus
PL 512
FIN-00101 Helsinki
Telekopio: (358 9) 614 2852

SVERIGE

Kommerskollegium
Box 6803
S-113 86 Stockholm
Fax: (46 8) 30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House, West Precinct
Billingham TS23 2NF
Cleveland
Fax: (44) 1642 53 35 57

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1997

che autorizza l'Irlanda ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

(97/510/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure particolari di deroga alle disposizioni di tale direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali;

considerando che con lettera raccomandata alla Commissione in data 5 febbraio 1997 l'Irlanda ha chiesto l'autorizzazione ad introdurre una misura di deroga all'articolo 21, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE;

considerando che, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3 della direttiva 77/388/CEE, gli altri Stati membri sono stati informati il 4 marzo 1997 della richiesta inoltrata dall'Irlanda;

considerando che l'Irlanda applica un regime specifico di IVA sui beni immobili basato, da una parte, sull'opzione concessa dall'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 77/388/CEE di considerare determinati diritti (ossia una locazione per dieci anni o più) su beni immobili come cessione di beni e, d'altra parte, su una deroga, autorizzata ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, che le consente di trattare la concessione di un tale diritto da parte dell'utilizzatore come cessione dell'intero diritto di quest'ultimo sulla proprietà;

considerando che il diritto comunitario conferisce agli Stati membri un ampio margine discrezionale nel determinare il trattamento fiscale da applicare ai beni immobili e che l'attuazione della direttiva ha portato a notevoli variazioni nella legislazione nazionale applicata in questo settore;

considerando che sono stati messi in atto sistemi di elusione dell'imposta basati sull'uso della risoluzione, anche mediante rinuncia, o del trasferimento di un diritto (contratto di locazione) su un bene immobile, che si traducono nell'elusione dell'IVA quando l'acquirente finale del bene non ha diritto a deduzione integrale dell'imposta;

considerando che è inoltre necessario estendere la deroga alla rinuncia o al trasferimento di un tale diritto ad un soggetto passivo con pieno diritto a deduzione, poiché tale rinuncia o tale trasferimento sono spesso dovuti alle difficoltà finanziarie incontrate dall'utilizzatore;

considerando che la misura prevista è una deroga dall'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 77/388/CEE, secondo il quale l'imposta è dovuta dai soggetti passivi che eseguono un'operazione imponibile;

(1) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/95/CE, GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 89.

considerando che la deroga prevede che, quando la rinuncia ad un diritto o il trasferimento del medesimo costituisce una cessione di beni soggetta ad imposta, la persona che acquisisce il diritto sia tenuta al pagamento dell'imposta, se è soggetto passivo o persona giuridica non soggetta ad imposta;

considerando che la presente deroga dovrebbe assicurare un più efficace funzionamento del regime IVA attualmente applicato dall'Irlanda ai beni immobili;

considerando che, dato l'ambito di applicazione limitato della deroga, la misura particolare è proporzionata all'obiettivo perseguito;

considerando che sussiste un serio rischio che l'utilizzo di tale sistema di elusione dell'IVA aumenti nel periodo ricompreso tra la richiesta di deroga e la sua autorizzazione; che al più tardi a partire dalla pubblicazione, il 26 marzo 1997, del progetto di legislazione cui si riferisce la presente domanda di deroga, cedenti, locatori e utilizzatori di beni non hanno più avuto una legittima aspettativa che la legislazione irlandese in vigore prima di tale data continuasse a produrre effetti; che è pertanto opportuno autorizzare che la deroga prenda effetto dal 26 marzo 1997;

considerando che il 10 luglio 1996 la Commissione ha adottato un programma di lavoro che prevede un passaggio graduale ad un nuovo regime comune IVA;

considerando che il trattamento fiscale dei beni immobili è un problema importante che sarà oggetto di riesame nel quadro di tale programma;

considerando che l'ultimo pacchetto di proposte sarà presentato entro la metà del 1999 e che l'autorizzazione è concessa fino al 31 dicembre 1999 per dar modo di valutare la compatibilità della deroga con l'impostazione globale del nuovo regime comune IVA;

considerando che la deroga non ha effetti negativi sulle risorse proprie della Comunità europea che provengono dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 77/388/CEE, l'Irlanda è autorizzata, dal 26 marzo 1997 fino al 31 dicembre 1999, a designare la persona beneficiaria della cessione come soggetto debitore dell'imposta quando sussistono le due seguenti condizioni:

— la rinuncia ad un diritto (contratto di locazione) su un bene immobile o il trasferimento dello stesso sono trattati come cessione di beni effettuata dall'utilizzatore;

— la persona che acquisisce il diritto è soggetto passivo o persona giuridica non soggetta all'imposta.

Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

M. FISCHBACH

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1997

che autorizza la Repubblica federale di Germania a stipulare un accordo con la Repubblica ceca contenente disposizioni che derogano agli articoli 2 e 3 della sesta direttiva 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

(97/511/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l'articolo 30,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 30 della sesta direttiva, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a concludere con un paese terzo o un organismo internazionale un accordo che contenga deroghe alla direttiva stessa;

considerando che, con lettera registrata presso il segretariato generale della Commissione il 5 febbraio 1997, il governo tedesco ha richiesto l'autorizzazione a stipulare con la Repubblica ceca un accordo riguardante la costruzione di un ponte di confine tra gli Stati contraenti in oggetto;

considerando che l'accordo contiene disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto che derogano agli articoli 2 e 3 della sesta direttiva per quanto concerne, da un lato, le consegne di beni e le prestazioni di servizi connessi alla costruzione, alla riparazione e al rinnovamento del ponte di confine e, dall'altro, le importazioni di beni utilizzati per la costruzione o la manutenzione di tale ponte;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta della Germania il 3 marzo 1997;

considerando che in mancanza di misure di deroga le operazioni di costruzione, di riparazione e di rinnovamento eseguite sul territorio tedesco sarebbero soggette all'IVA tedesca, mentre quelle eseguite sul territorio ceco esulerebbero dal campo di applicazione della sesta direttiva; che inoltre ciascuna importazione in Germania, in provenienza dalla Repubblica ceca, di merci utilizzate per la costruzione e la manutenzione del ponte di confine sarebbe sottoposta all'IVA tedesca;

considerando che le misure di deroga previste dall'accordo sono intese a introdurre una semplificazione delle regole di tassazione per gli operatori incaricati dei lavori in questione;

considerando che le misure di deroga in questione avranno un'incidenza trascurabile sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata a concludere con la Repubblica ceca un accordo riguardante la costruzione di un ponte all'altezza di Spitzberg, a cavallo dei territori della Repubblica federale di Germania e della Repubblica ceca, ai fini dell'allacciamento dell'autostrada tedesca A 17 in direzione est e dell'autostrada ceca D 8 in direzione ovest, accordo che contiene talune disposizioni di deroga alla sesta direttiva 77/388/CEE.

Le disposizioni fiscali di deroga previste dall'accordo sono definite agli articoli 2 e 3 della presente decisione.

Articolo 2

In deroga all'articolo 3 della sesta direttiva, l'area del cantiere del ponte di confine di cui all'articolo 1 della presente decisione e, a costruzione ultimata, il ponte stesso, anche nella parte situata sul territorio della Repubblica federale di Germania, sono considerati come territorio della Repubblica ceca, per quanto concerne le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite in relazione alla costruzione, alla riparazione e al rinnovamento del ponte di confine.

Articolo 3

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2 della sesta direttiva, l'importazione di merci in Germania provenienti dalla Repubblica ceca non è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, qualora tali merci vengano usate per la costruzione o la manutenzione del ponte di cui all'articolo 1 della presente decisione. Tuttavia, la deroga non si applica alle importazioni di merci realizzate a tali fini da un'amministrazione pubblica.

(1) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/95/CE (GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 89).

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1997.

Per il Consiglio
Il presidente
M. FISCHBACH

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1997

relativa all'approvvigionamento delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti del settore delle carni bovine e suine nel secondo semestre del 1996

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(97/512/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 93/97 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 [4], in particolare l'articolo 236, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2790/94 della Commissione [5], ha stabilito le modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/92 con particolare riguardo al regime specifico di approvvigionamento;

considerando che il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 2348/96 [6] ha prorogato temporaneamente — fino al 30 giugno 1997 — il regime specifico di approvvigionamento delle isole Canarie per i bovini destinati all'ingrasso e al consumo in loco e per taluni prodotti trasformati a base di carni bovine e suine, sospeso dal 1° luglio 1996; che, in seguito a questa decisione, i regolamenti (CE) n. 75/97 [7] e 93/97 hanno stabilito i bilanci di approvvigionamento per i prodotti di cui trattasi e fissato gli aiuti per il primo semestre del 1997;

considerando che, al fine di evitare che certi operatori, i quali, nell'attesa della decisione del Consiglio, non hanno rispettato a titolo cautelativo una disciplina dei prezzi in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione fino al consumatore, godano di indebiti vantaggi, è opportuno, per il secondo semestre del 1996, subordinare il pagamento dell'aiuto per i prodotti provenienti dal resto della Comunità o, secondo i casi, il rimborso dei dazi doganali al provato rispetto delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1601/92 e del regolamento (CEE) n. 2790/94;

considerando che gli aiuti all'approvvigionamento dal resto della Comunità devono essere fissati sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92 e dei dati relativi al secondo semestre del 1996;

considerando che occorre precisare che le domande di rimborso dei dazi doganali devono essere presentate conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario [8], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 12/97 [9];

considerando che, ai fini di una sana gestione finanziaria, è opportuno disporre che il pagamento dell'aiuto ed il rimborso dei dazi siano limitati ai quantitativi di merce per i quali le autorità spagnole hanno rilasciato i documenti amministrativi richiesti dalle misure di gestione cautelativa del regime durante il periodo considerato;

---

[1] GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.
[2] GU n. L 19 del 22. 1. 1997, pag. 5.
[3] GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.
[4] GU n. L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1.
[5] GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.
[6] GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.
[7] GU n. L 16 del 18. 1. 1997, pag. 72.
[8] GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.
[9] GU n. L 9 del 13. 1. 1997, pag. 1.

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere dei comitati di gestione competenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. A norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, le autorità spagnole, facendo seguito alle domande presentate dagli operatori interessati, debitamente giustificate, procedono, secondo i casi:

a) al pagamento degli aiuti fissati all'allegato I della presente decisione per i bovini destinati all'ingrasso e al consumo in loco e per taluni prodotti trasformati a base di carni bovine e suine, relativamente ai quantitativi importati nelle isole Canarie durante il secondo semestre del 1996 in provenienza dal resto della Comunità;

b) al rimborso dei dazi doganali riscossi all'atto dell'immissione in libera pratica dei prodotti di cui alla precedente lettera a) importati nelle isole Canarie durante il secondo semestre del 1996 in provenienza da paesi terzi.

2. La concessione degli aiuti fissati nella presente decisione ed il rimborso dei dazi doganali sono subordinati al rispetto delle disposizioni del titolo I del regolamento (CEE) n. 1601/92, relativo al regime specifico di approvvigionamento delle isole Canarie, delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3290/94, in particolare del titolo III, nonché della presente decisione.

3. La domanda di rimborso dei dazi doganali all'importazione per i prodotti che beneficiano dell'esenzione dei dazi dev'essere presentata dal soggetto che ha pagato o che è tenuto a pagare detti dazi a norma degli articoli 878-881 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 2

1. Le autorità spagnole competenti determinano le modalità amministrative complementari necessarie per l'applicazione della presente decisione, in particolare i requisiti per la presentazione delle domande.

2. Le suddette autorità espletano i controlli necessari per accertare che le operazioni per le quali sono state presentate domande siano conformi alle disposizioni pertinenti e, in particolare, ottemperino all'obbligo di ripercuotere fino al consumatore finale il vantaggio economico derivante dall'applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92.

3. Le autorità in questione informano periodicamente la Commissione in merito all'applicazione della presente decisione.

Articolo 3

La concessione degli aiuti ed il rimborso dei dazi doganali di cui alla presente decisione sono limitati ai quantitativi di prodotti indicati nell'allegato II.

Articolo 4

La Spagna è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

1. CARNI BOVINE

Importi dell'aiuto concesso ai prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), provenienti dal mercato della Comunità

(in ecu per capo)

Codice dei prodotti	Importo dell'aiuto
ex 0102 90 05	49,0
ex 0102 90 29	97,5
ex 0102 90 49	130,0
0102 90 79	195,0

(in ecu per 100 kg di peso netto)

Codice dei prodotti	Importo dell'aiuto
1602 50 10 190	48,5
1602 50 31 195	36,0
1602 50 31 395	36,0
1602 50 39 195	36,0
1602 50 39 395	36,0
1602 50 39 495	36,0
1602 50 39 505	36,0
1602 50 39 595	36,0
1602 50 39 615	36,0
1602 50 39 625	16,0
1602 50 39 705	19,0
1602 50 80 195	36,0
1602 50 80 395	36,0
1602 50 80 495	36,0
1602 50 80 505	36,0
1602 50 80 515	16,0
1602 50 80 595	36,0
1602 50 80 615	36,0
1602 50 80 625	16,0
1602 50 80 705	19,0
1602 50 10 120	102,5 (8)
1602 50 10 140	91,0 (8)
1602 50 10 160	73,0 (8)
1602 50 10 170	48,5 (8)
1602 50 31 125	115,5 (5)
1602 50 31 135	73,0 (8)
1602 50 31 325	103,5 (5)
1602 50 31 335	65,5 (8)
1602 50 39 125	115,5 (5)
1602 50 39 135	73,0 (8)
1602 50 39 325	103,5 (5)
1602 50 39 335	65,5 (8)

NB: I codici dei prodotti e le note a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 310/96 (GU n. L 46 del 23. 2. 1996, pag. 1), e sono applicabili durante il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1996.

2. CARNI SUINE

Importi dell'aiuto concesso ai prodotti provenienti dal mercato della Comunità

(in ecu per 100 kg di peso netto)

Codice dei prodotti	Importo dell'aiuto
1601 00 91 100	14,1
1601 00 99 100	9,4
1602 20 90 100	4,7
1602 41 10 210	16
1602 42 10 210	11,3
1602 49 11 190	—
1602 49 13 190	—
1602 49 19 190	9,4

NB: I codici dei prodotti e le note a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 e sono applicabili durante il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1996.

ALLEGATO II

1. **CARNI BOVINE**

Quantità massime di cui all'articolo 3

Codice NC	Designazione delle merci	Numero o quantità (in tonnellate)
ex 0102 90	Bovini da ingrasso	503 (1)
1602 50	Altre preparazioni e conserve di carni o frattaglie di bovini domestici	776

(1) Numero di capi

2. **CARNI SUINE**

Quantità massime di cui all'articolo 3

Codice NC	Designazione delle merci	Numero o quantità (in tonnellate)
1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	5 315
1602 20 90	Preparazioni e conserve di fegato di qualsiasi animale, eccetto di oca o di anatra	262
	Altre preparazioni e conserve di carni o frattaglie di suini domestici	
1602 41 10	Prosciutti e loro pezzi	2 241
1602 42 10	Spalle e loro pezzi	779
1602 49	Altre, compresi i miscugli	1 675

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1997

recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari del Bangladesh

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/513/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [1], modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE [2], in particolare l'articolo 19,

considerando che le ispezioni effettuate da funzionari comunitari in Bangladesh hanno provato l'esistenza di gravi carenze per quanto riguarda le condizioni infrastrutturali ed igieniche degli stabilimenti di lavorazione dei prodotti ittici e la mancanza di garanzie adeguate quanto all'efficacia dei controlli effettuati dalle autorità competenti; che la produzione e la trasformazione di prodotti della pesca in questo paese possono comportare notevoli rischi per la sanità pubblica;

considerando che le importazioni di prodotti della pesca del Bangladesh non possono pertanto essere più autorizzate;

considerando che la presente decisione verrà riesaminata anteriormente al 30 novembre 1997;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica ai prodotti della pesca originari del Bangladesh.

Articolo 2

Gli Stati membri vietano le importazioni di prodotti della pesca originari del Bangladesh.

Tuttavia, per le partite uscite dal Bangladesh prima dell'entrata in vigore della presente decisione e presentate per l'importazione al posto d'ispezione comunitario prima del 15 agosto 1997, viene effettuato un campionamento che sia rappresentativo dell'intera partita. I campioni sono esaminati per individuare l'eventuale presenza di microrganismi nocivi.

Articolo 3

La presente decisione verrà riesaminata entro il 30 novembre 1997.

Articolo 4

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.
[2] GU n. L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1997

relativa alla marcatura e all'utilizzazione delle carni suine a norma dell'articolo 9 della direttiva 80/217/CEE del Consiglio per quanto concerne il Belgio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/514/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica [1], modificata da ultimo dalla decisione 93/384/CEE [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 6, lettera g),

considerando che nel giugno e nel luglio 1997 le autorità veterinarie del Belgio hanno dichiarato un'epidemia di peste suina classica a Voeren;

considerando che, conformemente a quanto disposto dall'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 80/217/CEE, una zona di sorveglianza è stata immediatamente istituita intorno alle zone dei focolai;

considerando che tutte le aziende di allevamento suino nella parte delle zone di sorveglianza sono state sottoposte a ispezioni veterinarie settimanali; che nel corso di tali ispezioni vengono prelevati, si ritenuto necessario, campioni per esami di laboratorio; che non è stata individuata alcuna prova della presenza della peste suina classica;

considerando che le disposizioni relative alla bollatura sanitaria delle carni fresche figurano nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche [3], modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CEE [4];

considerando che il Belgio ha chiesto che venga adottata una soluzione specifica per la marcatura e l'utilizzazione delle carni suine provenienti da animali di aziende situate nelle zone di sorveglianza stabilita e macellati in base ad una specifica autorizzazione rilasciata dall'autorità competente;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Fatte salve le disposizioni della direttiva 80/217/CEE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6, il Belgio è autorizzato ad apporre il bollo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sezione A, lettera e) della direttiva 64/433/CEE sulle carni suine ottenute da animali originari di aziende situate nella zona di sorveglianza del Belgio istituita a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 80/217/CEE, a condizione che i suini di cui trattasi:

a) siano originari di un'azienda che non ha avuto, in base all'inchiesta epidemiologica, alcun contatto con un'altra azienda infetta;

b) siano originari di un'azienda che per almeno tre settimane sia stata sottoposta a un'ispezione settimanale da parte di un veterinario su tutti i suini presenti nell'azienda;

c) siano stati sottoposti alle misure di protezione a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, lettere f) e g) della direttiva 80/217/CEE;

d) siano stati inclusi in un programma di controllo della temperatura corporea e di esame clinico; il programma deve essere eseguito conformemente a quanto indicato nell'allegato I;

e) siano stati macellati entro dodici ore dall'arrivo al macello.

2. Il Belgio provvede affinché per le carni di cui al paragrafo 1 venga rilasciato un certificato conforme al modello riprodotto all'allegato II.

Articolo 2

Le carni suine che soddisfano i requisiti precisati all'articolo 1, paragrafo 1 e che vengono immesse nel circuito commerciale intracomunitario devono essere scortate dal certificato di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 3

Il Belgio provvede a garantire che i macelli designati per la macellazione dei suini di cui all'articolo 1, paragrafo 1 non accettino lo stesso giorno suini da macello diversi dai suini considerati.

[1] GU n. L 47 del 21. 1. 1980, pag. 11.
[2] GU n. L 166 dell'8. 7. 1993, pag. 34.
[3] GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.
[4] GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 7.

Articolo 4

Il Belgio trasmette agli Stati membri e alla Commissione:

a) il nome e l'indirizzo dei macelli designati per la macellazione dei suini di cui all'articolo 1, paragrafo 1;

b) un rapporto mensile contenente informazioni in merito:
   — alla zona di applicazione delle disposizioni dell'articolo 1,
   — al numero di suini macellati nei macelli designati,
   — al sistema di identificazione e ai controlli della circolazione applicati ai suini da macello, conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, lettera f), punto i) della direttiva 80/217/CEE,
   — alle istruzioni emesse per l'applicazione del programma di controllo della temperatura corporea di cui all'allegato I.

Articolo 5

La presente decisione si applica fino al 1° settembre 1997.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA

Il programma di controllo della temperatura corporea e di esame clinico di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) comprende le operazioni di seguito indicate.

1. Nelle 24 ore precedenti il caricamento di una partita di suini destinati alla macellazione, l'autorità veterinaria ufficiale cura che la temperatura corporea di un certo numero di animali di detta partita venga controllata con misurazioni effettuate nel retto. Il numero dei suini da controllare è il seguente:

Numero di suini della partita	Numero di suini da controllare
0- 25	tutti
26- 30	26
31- 40	31
41- 50	35
51-100	45
101-200	51
200 e oltre	60

All'atto dell'esame si registrano su una tabella predisposta dalle competenti autorità veterinarie i seguenti dati, riferiti ai singoli suini: numero del marchio auricolare, ora della misurazione, temperatura rilevata.

Ove si riscontri una temperatura di 40 °C o più, ne viene informato immediatamente il veterinario ufficiale, il quale procede a controlli sanitari, tenendo conto dell'articolo 4 della direttiva 80/217/CEE del Consiglio, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica.

2. Poco prima (da 0 a 3 ore) che la partita di suini oggetto dell'esame di cui al punto 1 venga caricata sul mezzo di trasporto, un esame clinico viene effettuato da un veterinario ufficiale designato dalle competenti autorità veterinarie.

3. Al momento in cui la partita di suini oggetto degli esami di cui ai punti 1 e 2 viene caricata sul mezzo di trasporto, il veterinario ufficiale rilascia un documento sanitario che deve scortare la partita fino al macello di destinazione.

4. Presso il macello di destinazione i risultati del controllo della temperatura corporea vengono comunicati al veterinario ufficiale incaricato dell'ispezione ante mortem.

ALLEGATO II

CERTIFICATO

per le carni fresche di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della decisione 97/514/CE della Commissione

Numero (1): .....

Luogo di spedizione: .....

Ministero: .....

Servizio: .....

I. **Identificazione delle carni**

Carni suine

Natura dei pezzi: .....

Numero dei pezzi o degli imballaggi: .....

Peso netto: .....

II. **Provenienza delle carni**

Indirizzo e numero di riconoscimento veterinario del macello riconosciuto:

.....

.....

III. **Destinazione delle carni**

Le carni sono spedite

da: .....

(luogo di spedizione)

a: .....

(luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (2): .....

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

.....

(1) Numero di serie indicato dall'ufficiale veterinario.

(2) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione; per le navi il nome e, se necessario, il numero del container.

IV. **Attestato di sanità**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni sopraindicate sono state ottenute nel rispetto delle condizioni per la produzione e il controllo stabilite dalla direttiva 64/433/CEE del Consiglio ed in conformità della decisione 97/514/CE della Commissione relativa alla marcatura e all'utilizzazione delle carni suine a norma dell'articolo 9 della direttiva 80/217/CEE.

Fatto a ....., il .....

.....

(Nome e firma del veterinario ufficiale)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° agosto 1997

recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari dell'India

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/515/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [1], modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE [2], in particolare l'articolo 19,

considerando che le ispezioni effettuate da funzionari comunitari in India hanno provato l'esistenza di gravi carenze per quanto riguarda le condizioni infrastrutturali ed igieniche degli stabilimenti di lavorazione dei prodotti ittici e la mancanza di garanzie adeguate quanto all'efficacia dei controlli effettuati dalle autorità competenti; che la produzione e la trasformazione di prodotti della pesca in questo paese possono comportare notevoli rischi per la sanità pubblica;

considerando che i risultati dei controlli svolti ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti della pesca importati dall'India indicano che tali prodotti possono essere contaminati da microrganismi potenzialmente pericolosi per la sanità pubblica;

considerando che la Commissione aveva già adottato la decisione 97/334/CE, del 28 maggio 1997, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti dalla pesca originari dell'India [3];

considerando che le importazioni di prodotti della pesca dall'India non possono pertanto essere più autorizzate;

considerando che la presente decisione verrà riesaminata anteriormente al 30 novembre 1997;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica ai prodotti della pesca originari dell'India.

Articolo 2

Gli Stati membri vietano le importazioni di prodotti della pesca originari dell'India.

Tuttavia, per le partite uscite dall'India prima dell'entrata in vigore della presente decisione e presentate per l'importazione al posto d'ispezione comunitario prima del 15 agosto 1997, viene effettuato un campionamento che sia rappresentativo dell'intera partita. I campioni sono esaminati per individuare l'eventuale presenza di microrganismi nocivi e in particolare di salmonelle, del Vibrio cholerae e del Vibrio parahaemoliticus.

Articolo 3

La presente decisione verrà riesaminata entro il 30 novembre 1997 in base ai risultati del sopralluogo da parte della Comunità.

Articolo 4

La decisione 97/334/CE è abrogata.

Articolo 5

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.
[2] GU n. L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1.
[3] GU n. L 139 del 30. 5. 1997, pag. 44.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° agosto 1997

recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari del Madagascar

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/516/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [1], modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE [2], in particolare l'articolo 19,

considerando che le ispezioni effettuate da funzionari comunitari in Madagascar hanno provato l'esistenza di gravi carenze per quanto riguarda le condizioni infrastrutturali ed igieniche degli stabilimenti di lavorazione dei prodotti ittici e la mancanza di garanzie adeguate quanto all'efficacia dei controlli effettuati dalle autorità competenti; che la produzione e la trasformazione di prodotti della pesca in questo paese possono comportare rischi per la sanità pubblica;

considerando che le importazioni di prodotti della pesca dal Madagascar non possono pertanto essere più autorizzate;

considerando che la presente decisione verrà riesaminata anteriormente al 30 novembre 1997;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica ai prodotti della pesca originari del Madagascar.

Articolo 2

Gli Stati membri vietano le importazioni di prodotti della pesca originari del Madagascar.

Tuttavia, per le partite uscite dal Madagascar prima dell'entrata in vigore della presente decisione e presentate per l'importazione al posto d'ispezione comunitario prima del 15 agosto 1997, viene effettuato un campionamento che sia rappresentativo dell'intera partita. I campioni sono esaminati per individuare l'eventuale presenza di microrganismi nocivi.

Articolo 3

La presente decisione verrà riesaminata anteriormente al 30 novembre 1997.

Articolo 4

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.
[2] GU n. L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° agosto 1997

recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti di origine animale, esclusi i prodotti della pesca, originari del Madagascar

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/517/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [1], modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE [2], in particolare l'articolo 19,

considerando che le ispezioni effettuate da funzionari comunitari in Madagascar hanno provato l'esistenza di gravi carenze per quanto riguarda le condizioni infrastrutturali ed igieniche degli stabilimenti di lavorazione delle carni e la mancanza di garanzie adeguate quanto all'efficacia dei controlli effettuati dalle autorità competenti; che il regime di polizia sanitaria in Madagascar presenta gravi lacune e che non viene applicata la normativa comunitaria; che in questo paese la produzione e la trasformazione di prodotti di origine animale, esclusi i prodotti della pesca, possono comportare rischi per la sanità pubblica;

considerando che le importazioni di prodotti di origine animale originari del Madagascar, esclusi i prodotti della pesca, non possono pertanto essere più autorizzate fintanto che non venga garantita l'assenza di rischi;

considerando che la presente decisione verrà riesaminata anteriormente al 30 novembre 1997;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica ai prodotti di origine animale, esclusi i prodotti della pesca, originari del Madagascar.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni della decisione 97/516/CE della Commissione [3], gli Stati membri vietano le importazioni di prodotti di origine animale dal Madagascar.

Tuttavia, per le partite uscite dal Madagascar prima dell'entrata in vigore della presente decisione e presentate per l'importazione al posto d'ispezione comunitario prima del 15 agosto 1997, viene effettuato un esame fisico più accurato e, se del caso, un esame microbiologico inteso ad individuare, in particolare, la presenza del Bacillus anthracis e del Clostridium chauvoei.

Articolo 3

La presente decisione verrà riesaminata anteriormente al 30 novembre 1997.

Articolo 4

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.
(2) GU n. L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1.

(3) Vedi pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° agosto 1997

recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari della Malaysia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/518/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [1], modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE [2], in particolare l'articolo 19,

considerando che al momento dell'importazione di cefalopodi congelati provenienti da uno stabilimento di trasformazione situato in Malaysia è stata individuata la presenza di Salmonella paratyphi B;

considerando che la presenza di Salmonella paratyphi negli alimenti è la conseguenza di pratiche igieniche inadeguate prima e/o dopo la trasformazione degli alimenti;

considerando che la presenza di Salmonella paratyphi negli alimenti può costituire un pericolo per la sanità pubblica;

considerando che le importazioni di prodotti dallo stabilimento in questione situato in Malaysia non possono pertanto essere più autorizzate;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica ai prodotti della pesca, freschi, congelati o trasformati, originari della Malaysia.

Articolo 2

Gli Stati membri vietano le importazioni di prodotti della pesca freschi, in qualsiasi forma, provenienti dal seguente stabilimento situato in Malaysia; Sea Master Trading — Penang codice n. 12.

Articolo 3

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.
[2] GU n. L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1734/96 della Commissione, del 9 settembre 1996, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 238 del 19 settembre 1996)

A pafina 117, codice NC 1102 20 90, colonna 4b:

anziché: «125»,
leggi: «125,5».

A pagina 145, codice NC 1601 00 99, colonna 4b:

anziché: «122,8»,
leggi: «128,8».

Rettifica del regolamento (CE) n. 1433/97 della Commissione, del 23 luglio 1997, che fissa quantitativi per l'importazione di banane destinate all'approvvigionamento della Comunità per il quarto trimestre del 1997

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 196 del 24 luglio 1997)

A pagina 54, allegato I, tabella 2, seconda colonna (Quantitativi):

Per la Repubblica dominicana:

anziché: «11 415,836»,
leggi: «11 345,820».

Per il Belize:

anziché: «4 279,984»,
leggi: «4 350,000».

Rettifica della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 211 del 5 agosto 1997

Nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 211 del 5 agosto 1997, nel sommario, alla seconda e terza pagina di copertina, nonché sotto i titoli dei rispettivi atti, nelle pagine corrispondenti della Gazzetta ufficiale, i numeri delle decisioni vanno letti come segue:

«97/490/CE:

* **Decisione della Commissione, del 3 luglio 1997, riguardante una domanda di deroga presentata dal Lussemburgo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi** 48

97/491/CE:

* **Decisione della Commissione, del 3 luglio 1997, riguardante una domanda di deroga presentata dal Lussemburgo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi** 50

97/492/CE:

* **Decisione della Commissione, del 3 luglio 1997, riguardante una domanda di deroga presentata dai Paesi Bassi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi** 51

97/493/CE:

* **Decisione della Commissione, del 3 luglio 1997, riguardante una domanda di deroga presentata dai Paesi Bassi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi** 52

97/494/CE:

* **Decisione della Commissione, del 3 luglio 1997, riguardante una domanda di deroga presentata dal Belgio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi** 53

97/495/CE:

* **Decisione della Commissione, del 3 luglio 1997, riguardante una domanda di deroga presentata dal Belgio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi** 54

97/496/CE:

* **Decisione della Commissione, del 3 luglio 1997, riguardante una domanda di deroga presentata dal Belgio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi** 55

97/497/CE:

* **Decisione della Commissione, del 3 luglio 1997, riguardante una domanda di deroga presentata dal Belgio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi** 56

97/498/CE:

* Decisione della Commissione, del 3 luglio 1997, riguardante una domanda di deroga presentata dal Belgio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi 57

97/499/CE:

* Decisione della Commissione, del 3 luglio 1997, riguardante una domanda di deroga presentata dal Belgio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi 58

97/500/CE:

* Decisione della Commissione, del 3 luglio 1997, riguardante una domanda di deroga presentata dal Belgio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi 59

97/501/CE:

* Decisione della Commissione, del 3 luglio 1997, riguardante una domanda di deroga presentata dall'Italia ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi 60

97/502/CE:

* Decisione della Commissione, del 3 luglio 1997, riguardante una domanda di deroga presentata dal Regno Unito ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi 61

97/503/CE:

* Decisione della Commissione, del 3 luglio 1997, riguardante una domanda di deroga presentata dal Regno Unito ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi 62

97/504/CE:

* Decisione della Commissione, del 3 luglio 1997, riguardante una domanda di deroga presentata dal Regno Unito ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi 63

97/505/CE:

* Decisione della Commissione, del 3 luglio 1997, riguardante una domanda di deroga presentata dal Regno Unito ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi 64

97/506/CE:

* Decisione della Commissione, del 3 luglio 1997, riguardante una domanda di deroga presentata dal Regno Unito ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi 65

97/507/CE:

* **Decisione della Commissione, del 3 luglio 1997, riguardante una domanda di deroga presentata dalla Spagna ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi** 66

97/508/CE:

* **Decisione della Commissione, del 3 luglio 1997, riguardante una domanda di deroga presentata dal Belgio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi** 67